

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. IV

n. 12

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**ALBERTO TEDESCO**

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 19497/08 R.G.N.R. DDA, n. 31353/09 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 416, comma 1, 2 e 3, del codice penale (associazione a delinquere), 2) 317 del codice penale (concussione); 3) 56, 81, capoverso, e 317 del codice penale (tentata concussione); 4) 81, capoverso, 110, 56 e 317 del codice penale (concorso in tentata concussione); 5) 110 e 323 del codice penale (concorso in abuso d'ufficio); 6) 110 e 353, comma 1 e 2, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 7) 61, n. 2, 110, e 326 del codice penale (concorso in rivelazione di segreti di ufficio); 8) 319 e 321 del codice penale (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio); 9) 110, 56 e 323 del codice civile (concorso in tentato abuso d'ufficio); 10) 110 e 326, comma 3, del codice penale (concorso in rivelazione di segreti di ufficio); 11) 81, capoverso, 110, 323, 476, 479 e 491 *bis* del codice penale (concorso in abuso d'ufficio, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

**Trasmessa dal Tribunale di Bari**

**Ufficio del Giudice delle indagini preliminari**

**il 23 febbraio 2011**



N. 19497/08 RGNR DDA  
N. 31353/09 R.G.G.I.P.



**TRIBUNALE DI BARI**  
*Ufficio del Giudice per le indagini preliminari*

**ORDINANZA  
DI CUSTODIA CAUTELARE**

**Il G.I.P., dott. Giuseppe De Benedictis,**

letti gli atti del procedimento sopra emarginato (assegnata a questo Giudice in data 11.2.2011) in relazione al quale il P.M. procedente, nella persona della dott.ssa Di Geronimo e dei dott.ri Bretone e Quercia), ha avanzato istanza, di applicazione di vari tipi di custodia cautelare, in carcere, agli arresti domiciliari ed interdittive (ex artt. 289 e 290 c.p.p.), richieste rispettivamente nei confronti di:

1. **TEDESCO Alberto**, nato a Bari il 08.04.1949,

*Omissis*

## Omissis

### ALLO STATO RISPETTIVAMENTE INDAGATI PER I SEGUENTI REATI:

#### **TEDESCO Alberto-**

**A) del delitto p. e p. dall'art. 416 c. 1, 2 e 3 cp** per essersi associati tra loro, anche disgiuntamente, in numero superiore a 10 allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati contro la pubblica amministrazione, abuso di ufficio, concussione, turbativa delle gare di appalto (meglio specificati nei successivi capi di imputazione) orientando l'esercizio della funzione pubblica degli uffici delle ASL pugliesi, inserendo ai vertici delle ASL direttori generali di propria fiducia; i quali, in accordo con i referenti politici, nominavano a loro volta, su indicazione dei referenti politici, come direttori amministrativi e sanitari (secondo livello) e come primari (terzo livello) persone legate al Tedesco e al

in modo da costituire una rete che era in grado di controllare forniture e gare di appalto che venivano illecitamente pilotate verso imprese facenti capo ad imprenditori collegati da interessi familiari e economici con i referenti politici e che erano in grado di controllare rilevanti pacchetti di voti elettorali da dirottare verso il Tedesco in occasione delle competizioni elettorali;

in particolare

- **Tedesco Alberto** quale assessore della sanità della regione Puglia ed esponente politico di spicco organizzava e guidava l'intera struttura in modo da pilotare le nomine dei dirigenti generali delle ASL pugliesi effettuate dalla Giunta regionale verso persone di propria fiducia, e attraverso questi controllare la nomina dei direttori amministrativi e sanitari in modo da dirottare le gare di appalto e le forniture verso imprenditori a lui legati da vincoli familiari ( ) o da interessi economici e elettorali ( ) intervenendo attivamente sui direttori generali e sui dirigenti amministrativi e sanitari per nominare quali primari persone di sua fiducia, nonché influenzando sui

Il Giudice istruttore  
GIUSEPPE T. [ ]

*vertici amministrativi per destituire dal loro incarico persone che non obbedivano ai suoi ordini.*

### *Omissis*

#### **TEDESCO Alberto**

**B) del delitto p. e p. dall' art. 317 c.p.** perché, in qualità di Assessore alle Politiche della Salute, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, induceva [redacted] Direttore Generale dell'ASL TA/1 a nominare [redacted] (con delibera nr. [redacted] del 26.09.2005) e [redacted] (con delibera nr. [redacted] del 26.09.2005), rispettivamente Direttore Amministrativo e Sanitario di quella ASL, in violazione dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.Lgs. n. 502/92, modificato dall'art. 3 quarter e quinquies del d.lgs. vo. n.229 del 1999, che dispone che "il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono nominati dal Direttore Generale", potendo esercitare tale indebita pressione psicologica per effetto del meccanismo di valutazione previsto dall'art. 1, comma 6, D.L. 512 del 1994 (conv. in L. 590/94) che prevede una verifica annuale da parte della Regione in ordine ai risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali.  
In Bari e Taranto il 26 settembre 2005

**C) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv, 317 c.p.** perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, il TEDESCO in qualità di Assessore alle Politiche della Salute e quindi di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni - poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre [redacted] e [redacted] rispettivamente D.S. e D.G. dell'ASL Bari a nominare quale dirigente medico di

Il Presidente  
[redacted]  
[redacted]

medicina generale del P.O. Di Venere il dr. potendo esercitare tale indebita pressione psicologica per effetto del meccanismo di valutazione previsto dall'art. 1, comma 6, D.L. 512 del 1994 (conv. in L. 590/94) che prevede una verifica annuale da parte della Regione in ordine ai risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali. Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà essendo nelle more intervenuta sentenza nr. 1186/09 del 29.01.2009 del Giudice del Lavoro che ordinava alla ASL la ricollocazione in servizio, a seguito di soppressione dell'U.O. complessa di Medicina Sociale del P.O. Di Venere, del dr. cui con deliberazione n. dell'11.06.2009 veniva affidato l'incarico di Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna presso lo stesso P.O.,  
In Bari dal dicembre 2008 a giugno 2009.

#### **TEDESCO -**

**D) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 56- 317 c.p.**, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, il TEDESCO in qualità di Assessore alle Politiche della Salute, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Triggiano ed esponente del Partito Socialisti Autonomisti, di Consigliere Comunale del Comune di Terlizzi ed esponente del P.D., e quindi di pubblici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni - ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre Direttore Sanitario e Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per posto apicale della struttura complessa "Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza" del P.O. di Terlizzi a nominare il dr. primario di tale struttura sanitaria, potendo esercitare tale indebita pressione psicologica per effetto del meccanismo di valutazione previsto dall'art. 1, comma 6, D.L. 512 del 1994 (conv. in L. 590/94) che prevede una verifica annuale da parte della Regione in ordine ai risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali.  
Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.  
In Bari dall'aprile al novembre 2008

**Omissis**

## Omissis

**TEDESCO Alberto,**

**F) art. 110- 323 cp,** perché in concorso tra loro, il **TEDESCO** quale Assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia, il quale Direttore Sanitario e quale Direttore Amministrativo dell'I.R.C.C.S. 'Saverio De Bellis' di Castellana Grotte nonché Presidente della Commissione esaminatrice dell'avviso pubblico per titoli e colloquio di mobilità volontaria regionale per il reclutamento a tempo indeterminato di un 'collaboratore amministrativo posizione D per il servizio di biblioteca' - tutti pubblici ufficiali abusando delle rispettive funzioni in violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di imparzialità e buon andamento della P.A., e dell'art. 20 della L. n. 93/1983, legge quadro sul pubblico impiego (che stabilisce che il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso e che questo consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato mediante l'esame dei titoli e/o delle prove selettive) - si adoperavano per la assegnazione definitiva del posto di 'bibliotecaria' in favore della dott.ssa in particolare agendo secondo le seguenti modalità: dapprima su sollecitazioni del Tedesco (che aveva già individuato nella predetta Pastorelli la beneficiaria del citato posto pubblico), il in occasione della rimodulazione della dotazione della pianta organica, provvedevano ad inserire appositamente ex novo il relativo posto con il profilo professionale di 'collaboratore amministrativo-biblioteca posizione 'D' (per laureati, in luogo del precedente più basso profilo di assistente amministrativo posiz. 'C') giusta delibera del D.G. n. 355 del 29.10.2008, poi, dopo l'approvazione della citata pianta organica ad opera della Giunta Regionale, si adoperavano per la pubblicazione dell'avviso pubblico giusta delibera del DG n. 157 del 1.4.2009 inerente l'avviso pubblico per titoli e colloquio di mobilità volontaria regionale per il reclutamento a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo posizione D per il servizio di biblioteca, in cui si richiedeva fra i requisiti di ammissione '...di essere dipendente a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche nel profilo professionale di collaboratore amministrativo cat D' da possedere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande - in tal modo confezionando un 'bando ad hoc' sulle caratteristiche professionali della che era stata già individuata prima dal Tedesco quale designata e beneficiaria del predetto posto (cfr. intercettazioni) - bando per cui presentava domanda la 'sola' e per cui lo Stallone quale presidente della commissione, dopo il relativo esame, segnalava al D.G. la definitiva aggiudicazione del posto intervenuta con delibera del D.G. n. 438 del 21.8.2009.

Acc. in Castellana Grotte marzo-2008-agosto 2009

**TEDESCO,**

**F1) del reato di cui agli artt. 110 - 323 cp e art 3 c. 1 quater e quinquies D.Lgs 502/92 per avere** - il Tedesco quale Assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia, il quale Direttore Generale dell'IRCCS di Castellana Grotte (equiparato agli enti nazionali ospedalieri) - nello svolgimento delle loro funzioni e/o servizio e in violazione di norme di legge,

Il Presidente della Commissione  
Giuseppe T. [firma]


- il Tedesco quale assessore alle Politiche della Salute e nella sua qualità chiedeva al \_\_\_\_\_ di nominare quale direttore amministrativo dell'IRCCS di Castellana Grotte persona di sua fiducia: il dott. \_\_\_\_\_
- il \_\_\_\_\_ nominava il suddetto \_\_\_\_\_ persona a lui sconosciuta e in violazione di legge (artt 3 c. 1 quater e quinquies quinquies D.Lgs 502/92) non esercitando il suo potere discrezionale e non valutando le qualità professionali del nominato
  - intenzionalmente procurato al \_\_\_\_\_ un ingiusto vantaggio patrimoniale sia per la nomina avvenuta in violazione di legge sia per essere stata la stessa effettuata lo stesso giorno della richiesta al fine di evitare il decurtamento dello stipendio in applicazione del decreto Berlusconi in vigore dal giorno seguente, con danno per l'IRCCS di Castellana Grotte.In Castellana Grotte il 5 agosto 2008

**TEDESCO,**

- F2) del reato di cui agli artt. 110 - 323 cp e art 3 c. 1 quater e quinquies D.Lgs 502/92 per avere** – il Tedesco quale Assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia, lo \_\_\_\_\_ quale Direttore Generale dell'ASL LE - nello svolgimento delle loro funzioni e/o servizio e in violazione di norme di legge,
- il Tedesco quale assessore alle Politiche della Salute e nella sua qualità chiedeva allo Scoditti appena nominato D.G. ASL LE di nominare quale direttore amministrativo dell'ASL LE persona di sua fiducia: il dott. \_\_\_\_\_ nomina da fare nell'immediatezza atteso che il Valente avrebbe il giorno dopo compiuto 65 anni e quindi non avrebbe più avuto i requisiti per la nomina
  - lo \_\_\_\_\_ nominava il \_\_\_\_\_ appena poche ore dopo la sua nomina D.G. in violazione di legge (artt 3 c. 1 quater e quinquies quinquies D.Lgs 502/92) non esercitando il suo potere discrezionale e non valutando le qualità professionali del nominato
    - intenzionalmente procurato al \_\_\_\_\_ un ingiusto vantaggio patrimoniale sia per la nomina avvenuta in violazione di legge sia per essere stata la stessa effettuata lo stesso giorno della richiesta al fine di evitare che il valente compisse il 65 anno di età, con danno per l'ASL LE.In Lecce il 9.5.2008

**TEDESCO -**

- F3) del reato di cui agli artt. 110 - 323 cp e art 3 c. 1 quater e quinquies D.Lgs 502/92 per avere** – il Tedesco quale Assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia, lo \_\_\_\_\_ quale Direttore Generale dell'ASL LE - nello svolgimento delle loro funzioni e/o servizio e in violazione di norme di legge,
- il Tedesco quale assessore alle Politiche della Salute e nella sua qualità chiedeva allo \_\_\_\_\_ di rimuovere il Direttore sanitario dell'ASL LE dott. \_\_\_\_\_ e di nominare al suo posto persona di sua fiducia: il dott. \_\_\_\_\_
  - lo \_\_\_\_\_ nominava il \_\_\_\_\_ - ( delibera n. \_\_\_\_\_ del 20.11.2008) in violazione di legge (artt 3 c. 1 quater e quinquies quinquies D.Lgs 502/92) non esercitando il suo potere discrezionale e non valutando le qualità professionali del nominato \_\_\_\_\_ che non conosceva
    - intenzionalmente procurato al \_\_\_\_\_ un ingiusto vantaggio patrimoniale per essere stata effettuata la nomina in violazione di legge, con danno per l'ASL LE.





**In Lecce il nel novembre 2008****TEDESCO Alberto**, (in concorso con

per i quali è stata già

disposta misura cautelare per questo fatto)

**G) delitto di cui agli artt. 110 e 353 co. 1 e 2 cp**, perché, in concorso tra loro, occasione della gara pubblica indetta dalla ASL di Bari (con delibera del Commissario Straordinario avv. Lea Casentino n. 4510 del 15.11.2007) per il servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle strutture sanitarie ed amministrative dell'ente, mediante le seguenti condotte: il e il -quali pp.uu (il primo componente-testimone e il secondo componente-tecnico della commissione giudicatrice della predetta gara)- mediante promesse e collusioni intercorse, in particolare, con socio occulto e/o collaboratore di fatto della ditta partecipante alla gara, che agiva nell'interesse e di intesa con il suo rappresentante legale a cui il

chiedeva di intervenire presso l'assessore Tedesco Alberto, legato al faccendiere da rapporti di amicizia e di affari, al fine di interessare il Direttore Generale dell'ASL per la definitiva stabilizzazione del personale dirigente precario (di cui il faceva parte) in tal senso avvantaggiando la VI.RI srl nella seduta del 28.1.2009, in occasione della apertura delle buste contenenti l'offerta economica, non rilevando illegittimità o quanto meno anomalie nella stessa per la parte in cui non faceva chiaro riferimento al pagamento per quantità di rifiuti prodotti (così come richiesto espressamente dalla normativa di gara) ma ad un canone annuo secondo i prezzi riportati in una tabella allegata e poi ponendo in essere la condotta di cui al capo C) e con TEDESCO Alberto ed il genero di questi


- interessati ad acquisire informazioni riservate sull'istruttoria della gara ed in specie il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice alle offerte 'tecniche' delle ditte partecipanti onde influire sul relativo esito in favore della VI.RI.srl - a cui il riferiva, in violazione del segreto istruttorio, l'andamento dei lavori istruttori ed in specie il punteggio di massima riservato a detta società, turbavano la regolarità della gara di fatto consentendo ai rappresentanti della srl la presentazione di una 'nuova' offerta economica dell'importo di €. 1.627.483,20 annuo iva esclusa, 'sostitutiva' di quella originaria formalmente depositata in data 25.2.2008 in occasione della scadenza per la presentazione delle offerte dell'importo di €. 1.993.666,92, che consentiva di compensare con un punteggio più alto, connesso alla maggiore vantaggiosità ed economicità per l'Ente appaltante, il più basso punteggio conseguito con l'offerta tecnica rispetto alla ditta concorrente di cui venivano anticipatamente a conoscenza - valendo ai fini della aggiudicazione finale dell'appalto la somma delle valutazioni di entrambe le offerte, tecnica ed economica o qualità-prezzo - così permettendo l'aggiudicazione definitiva della gara alla società srl, giusta contratto (risultato truffaldino e predisposto dal stipulato in data 21 aprile 2009 tra detta società, rappresentata da e la ASL BA, rappresentata dal Direttore dell'Area

Patrimonio, dr.

Acc. in Bari dal febbraio 2008 al 21 aprile 2009

**TEDESCO** (in concorso con  
misura cautelare per questo fatto)

per i quali è già stata disposta



**H) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110- 326 cp, perché in concorso tra loro, al fine di eseguire il reato di cui al capo A), in particolare, quale p.u componente-tecnico della commissione giudicatrice della gara pubblica indetta dalla ASL di Bari (con delibera del Commissario Straordinario avv. Lea Cosentino n. 4510 del 15.11.2007) per il servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle strutture sanitarie ed amministrative dell'ente, agendo in violazione del dovere di segretezza sull'istruttoria della gara in corso e/o comunque abusando della sua funzione, su istigazione di TEDESCO Alberto e ..... interessati ad acquisire informazioni riservate sull'istruttoria della gara ed in specie il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice alle offerte 'tecniche' delle ditte partecipanti onde influire sul relativo esito in favore della VI.Rl.srl ditta concorrente, rivelava indebitamente a costoro e/o comunque ne agevolava la conoscenza (de)l'andamento dei lavori istruttori ed il punteggio di massima riservato dalla commissione, risultato essere alla fine di detti lavori ..... punti 50; VI.Rl. punti 46,93; ..... punti 41,36, circostanza che di fatto consentiva ai rappresentanti dlela ..... srl di portare a termine i reati di cui ai capi A) e C)  
Acc. in Bari settembre 2008-gennaio2009**

*Omissis*

TEDESCO e (per il quale è stata disposta già misura cautelare per questo fatto)

**M) delitto di cui agli artt. 319-321 cp, perché il** in qualità di Componente della commissione giudicatrice delle offerte 'tecniche' della gara pubblica di cui al capo A), mediante la condotta di cui al capo C) rivelando indebitamente a TEDESCO Alberto, Assessore Regionale alla Sanità ed al genero e/o comunque agevolandone la conoscenza (de)l'andamento dei lavori istruttori ed il punteggio di massima riservato dalla commissione (risultato essere alla fine di detti lavori punti 50; VI.RI. punti 46,93; punti 41,36, al fine di assicurare il buon esito della stessa alla srl), compiva un atto contrario ai propri doveri di ufficio, in cambio della promessa prospettatagli dal TEDESCO di interessare i responsabili dell'ASL Bari per la soluzione del problema della stabilizzazione del personale dirigente precario dell'ASL Bari, di cui il faceva parte. Accertato in Bari in settembre 2008-gennaio2009

*Omissis*

**TEDESCO Alberto,**

**S) del reato di cui agli artt. 110 – 56- 323 cp per avere in concorso tra loro compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco**

• Il quale direttore amministrativo dell'ARPA Puglia nello svolgimento delle sue funzioni e in violazione di norme di legge (art 28 L. 7 agosto 1990 n. 241, dovere di segretezza degli impiegati pubblici sulle notizie e sugli atti appresi nell'esercizio delle proprie funzioni) forniva all'assessore alla sanità pro-tempore della Regione Puglia Tedesco – che gliene aveva richieste - in anticipo sulla prova - le tracce della prova pratica del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 6 posti di collaboratore professionale esperto DS indetto dall'ARPA Puglia al fine di favorire il concorrente al quale il Tedesco consegnava le tracce ricevute;

• Il Tedesco, quale referente politico interessato a favorire il candidato nell'esito del concorso;

• quale partecipante alla selezione pubblica per l'assunzione all'ARPA;

per aver interferito presso il Tedesco per ottenere il suo autorevole intervento al fine di aiutare nella prova di esame;

a procurare intenzionalmente all' un ingiusto vantaggio patrimoniale (il superamento del concorso); evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Bari tra ottobre e dicembre 2008

**TEDESCO**

**T) del reato di cui all'art. 110 cp e 326 c. 3 cp per essersi quali pubblici ufficiali, al fine di procurare all' un indebito vantaggio patrimoniale (il superamento del concorso) con la condotta descritta al capo precedente avvalsi illegittimamente di notizie di ufficio che debbono rimanere segrete.**

In Bari nell'ottobre 2008

*Omissis*

**Z1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 323, 476 - 479 e 491 bis c.p., per avere in concorso tra loro ed con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,**

• **il Tedesco, quale Assessore regionale alla Salute;**

**, quale D.G. della ASL Bari;**

**quale dipendente dell'ASL Bari addetto all'ufficio protocollo informatico;**

**quale medico vincitore del concorso pubblico per Direttore di S.C.**

**Oculistica presso il P.O. di Terlizzi;**

• **i quale Segretario Politico dell'Assessore**

**e quindi nello svolgimento delle sue funzioni e/o servizio e in violazione di norme di legge, falsificato la registrazione di cui al n. del 20.05.2008 del**

**protocollo informatico della Direzione Generale ASL Bari, sostituendo l'originaria annotazione avente quale oggetto "Inviti a convegno**

**con altra riportante l'indicazione "Contratto individuale di lavoro per la disciplina del contratto di lavoro a t.d. - Direttore S.C. Oculistica Terlizzi, così attestando falsamente l'avvenuta ricezione e registrazione del summenzionato contratto in data 20.05.2008 e ciò al fine di procurare intenzionalmente all' un ingiusto vantaggio patrimoniale facendo risultare il contratto sottoscritto e registrato in data antecedente alla diffida formale comunicata alla ASL in data 28 maggio 2008 da parte del dott.**

**che rivendicava la nomina a direttore S.C. Oculistica Terlizzi ai sensi del regolamento regionale n. 12/2003 quale perdente posto a seguito del piano regionale di riordino ospedaliero con danno per quest'ultimo. In Bari, il 10.06.2008.**

*Omissis*



**AGLI ATTUALI INDAGATI**  
(ex artt. 274 e 275 c.p.p.)

A questo punto, dopo avere esaminato e spiegato nei precedenti paragrafi della presente ordinanza cautelare, quali sono gli atti della indagini preliminari che hanno consentito di far luce sugli episodi di concussione, anche tentata, abuso di ufficio, falso, turbativa d'asta ed altro, commessi solitamente in danno della Pubblica Amministrazione regionale, proprio sulla scorta dei fatti sin qui narrati, ritiene questo Giudice di poter essere solidale con la richiesta del P.M., che ha individuato sul punto a carico degli indagati di cui all'epigrafe della presente ordinanza, quali ipotizzabili a loro carico, solo le esigenze cautelari attuali di cui alla lettera c) dell'art. 274 C.p.p. (fatta eccezione sul punto per taluno degli indagati, come p. es. il \_\_\_\_\_ potendosi sin d'ora effettivamente escludere che a carico di ognuno degli indagati raggiunto da gravi indizi di colpevolezza (vedi *supra*) possa oggi concretamente individuarsi il pericolo di fuga di cui alla lettera b) del citato articolo e, per quanto alla capacità di inquinamento probatorio.

Né del resto apparirebbe concretamente possibile ravvisare il pericolo di inquinamento probatorio a carico di taluno degli indagati di cui oggi ci si occupa, posto che, in tutta evidenza, proprio la tipologia di indagine, fondata su intercettazioni telefoniche, su cristallizzate testimonianze e su acquisizioni documentali, rende di fatto praticamente impossibile mutare, in futuro, anche senza applicazione di una misura cautelare, un quadro probatorio ormai cristallizzato a carico di ciascuno di essi che potrà essere discusso e diversamente interpretato nell'ottica e con i poteri che spettano alla difesa in qualsiasi stato e grado del presente giudizio, ma che resta, comunque, oggettivamente inalterabile nella sua già valutata entità.

Esaminando, pertanto, il solo profilo del concreto pericolo che taluna delle persone sottoposte alle indagini per cui si sono ravvisati, in tutto od in parte, gravi indizi di colpevolezza a carico, possa in futuro concretamente commettere reati della stessa specie di quello per questo si procede (ex art.274 lett. c) C.P.P.), va preliminarmente ricordato che in giurisprudenza è pacifico che in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'articolo 274, lettera c), del Cpp, non può ritenersi che tale pericolo sia escluso in modo automatico dallo stato di incensuratezza, giacché la pericolosità sociale dell'indagato può essere desunta, oltre che dai precedenti penali, anche dai comportamenti o dagli atti concreti posti in essere dall'agente<sup>48</sup>.

Tali esigenze cautelari si desumono in primo luogo dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti oggetto della presente richiesta cautelare, come già positivamente delibati ex art. 273 c.p.p. nella prima parte di tale ordinanza.

È infatti facile osservare a tal fine come, nella fattispecie, abbiamo svariati reiterati casi di consumazione, a breve distanza temporale gli uni dagli altri, di delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, nonché contro l'ordinato svolgimento della vita politica, e tali modalità di esecuzione delle condotte delittuose, attesa proprio la facilità di commissione delle stesse da parte delle persone che facevano (e fanno) parte attiva del mondo politico ed imprenditoriale, oltre che della burocrazia regionale, induce questo Giudice a

<sup>48</sup> Vedi di recente Cass., Sez. I, sentenza 14 maggio-10 giugno 2003 n. 25146 - Pres. Fazzioli; Rel. Chieffi; Pm (conf.) Ciampoli; Ric. Franchi.

Il Giudice  
Giuseppe Franchi

ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di delitti delle stessa specie di quelli per cui si procede.

Proprio la reiterazione sistematica dei menzionati delitti contro la pubblica amministrazione, infatti, risulta chiaramente ispirata alla logica della sistematica distorsione della scelta del contraente nelle forniture alla P.A. e delle nomine apicali dei dirigenti e primari nel "sottosistema" della sanità all'interno della burocrazia regionale, con consequenziale appropriazione delle risorse della collettività, nella fattispecie anche per interessi spiccatamente elettorali.

Le modalità di esecuzione delle condotte illecite, atteso proprio il grado abbastanza semplice ed "automatico" di commissione delle stesse, induce questo decidente a ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di delitti delle stessa specie di quelli per cui si procede ed è poi il sistema così svelato nell'oggetto delle presenti indagini l'oggetto dell'accordo che ha legato insieme nei fatti di cui si è narrato nella prima parte di questa ordinanza l'impresa, la pubblica amministrazione, il potere imprenditoriale-economico ed il potere politico, creando un ben funzionante sistema illecito, sia pure non assurdo alla qualità di associazione a delinquere, quale, appunto, rivelato dalle risultanze delle indagini preliminari, come tale, per la sua stessa natura, capace di ripetersi, con le stesse modalità, anche in una mutata situazione ambientale.

Proprio precisando quanto scritto dal PM sull'esistenza di tale sistema va anzitutto chiarito che l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose (perché, ovviamente, per l'applicazione di una misura cautelare il vigente codice di rito non richiede una realizzazione criminosa ancora *in itinere*), per poter configurare a carico da un indagato, sempre che sia stato previamente raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un determinato reato, della sua pericolosità sociale ai sensi dell'art. 274, lett. c). C.p.p. due sono i parametri di riferimento richiesti congiuntamente per la configurabilità, il primo oggettivo, legato alle "specifiche modalità e circostanze del fatto", ed il secondo soggettivo, legato alla personalità concreta dell'indagato, quest'ultima a sua volta desumibile o dai suoi precedenti penali ovvero da "comportamenti ed atti concreti".

Se non sorgono problemi di sorta in merito alle specifiche modalità e circostanze del fatto, oggettivamente ravvicinate nel tempo, gravi e reiterate ai danni della P.A., qualche problema va chiarito in merito alla sussistenza del secondo requisito, quello soggettivo, in ordine alla personalità mostrata dagli indagati nella commissione dei fatti di reato oggetto di indagine anche perché, come è evidente a chiunque, trattandosi comunque di persone incensurate e non potendo quindi trarsi un giudizio di pericolosità da loro eventuali precedenti in relazione i reati per cui risultano gravemente indiziati, la valutazione dei loro "comportamenti o atti concreti" diventa decisiva per desumerne la personalità.

La Suprema Corte (Cass. V 28.11.1997, n. 5457, Filippi, su Cass. Pen. 1999 n. 374) ha stabilito in un primo temo che "Il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) C.p.p. non può desumersi dal carattere stesso dei reati contestati, ed in particolare dalla protrazione nel tempo di condotte professionalmente dedite alla perpetrazione di fatti per cui è indagine", ma un diverso orientamento della Corte, di gran lunga prevalente, ritiene, al contrario, che "le specifiche modalità e circostanze del fatto" di cui alla lettera c) dell'art. 274 C.p.p. ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio relativo alla personalità del soggetto, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un




elemento diretto assai significativo, appunto, per interpretare la personalità degli agenti, sostenendo che: *"Nulla impedisce, pertanto, di attribuire alle medesime modalità e circostanze una duplice valenza, sul piano, cioè della gravità del fatto, ma anche su quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere. Né, d'altra parte, lo stato di incensuratezza dimostra automaticamente l'assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall'art. 274, lett. c), C.p.p., dai comportamenti o dagli atti concreti dell'agente, oltre che dai precedenti penali"* (così Cass. Pen. Sez. VI 2.10.1998, n. 2856, Mocci, su Cass. Pen. 1999, n. 1286, CED 211756; conformi anche Cass. Sez. I 6.12.1995, Fiorenti; Cass. Sez. I 18.1.1996, Esposito e Cass. Sez. I 14.6.1996, Serra, nonché Cass. Sez. I 10.6.1997 n. 4064, Sanfilippo e Cass. Sez. III, 24.11.1997, n. 4005, Ibrahimi).

Alla luce di tali pronunzie giurisprudenziali, quindi, appare assurdo sostenere che il Giudice non possa trarre alcuna conseguenza, sul piano soggettivo della valutazione della personalità dell'agente, dalla gravità stessa del reato, dalla sua premeditazione, dal movente dell'azione, dai mezzi predisposti per eseguirla e dal possesso di tali mezzi ancora da parte dell'agente, dalla presenza di eventuali altre misure cautelari precedentemente irrogate al medesimo soggetto, ecc., per cui il fatto di reato contestato, nelle sue specifiche circostanze e modalità di verifica costituisce in realtà la principale fonte di analisi della personalità del soggetto, che proprio nel fatto e nella relativa condotta si manifesta e si esprime in maniera genuina, esprimendo schiettamente la sua personalità ed allora l'assenza di precedenti penali (ossia dell'altro requisito cui la legge collega la "personalità pericolosa") diviene circostanza assolutamente neutra, o almeno da relegare in secondo piano (per la scelta della misura, ex art. 275 C.p.p.).

Quindi il Giudice, nell'applicare una qualsiasi misura cautelare, non può certo limitarsi alla valutazione dell'esistenza o meno di precedenti penali a carico dell'indiziato (il che condurrebbe, peraltro, a conseguenze a dir poco aberranti) ma deve necessariamente considerare, tra gli altri parametri, anche la condotta contemporanea o susseguente al reato e ciò vuol dire che nel caso di specie, a carico dei tre indagati per cui si sono ravvisati gravi indizi di colpevolezza per cui il PM ha comunque richiesto, per la verità con varie gradazioni, l'applicazione di una misura cautelare, comunque si rileva che una prognosi di pericolosità sociale sfavorevole per loro sotto il detto profilo, ben può fondarsi, sulla valutazione, filtrata ex art. 133 c.p., dei motivi a delinquere del reo e delle modalità reiterate e quanto mai "professionali" di commissione dei due fatti-reato oggetto del presente procedimento penale.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari da valutare a carico del Senatore TEDESCO, si riporta qui testualmente quanto detto in merito nella richiesta del PM: *"Detta circostanza (che il TEDESCO sia oggi un Senatore della Repubblica, ndE) è già di per sé sintomatica della notevole ed indiscussa influenza che l'indagato può a tutt'oggi esercitare sul tessuto politico e amministrativo, sia a livello locale che nazionale, perpetuando così le medesime condotte illecite realizzate al tempo in cui lo stesso era ai vertici della sanità regionale. La carica ricoperta, comportando per ragioni istituzionali contatti e collegamenti con la società civile e imprenditoriale con l'autorevolezza ed il prestigio proprio di un rappresentante del parlamento nazionale, permette tuttora di rivestire l'indagato di quella 'autorità' e/o supremazia anche solo funzionale consona alla carica di alto rappresentante delle istituzioni nazionali; al pari della*

Il Giudice  
Cass. Pen. Sez. VI



carica, un tempo ricoperta, di membro di un governo regionale (assessore) che si adopera(va) 'localmente' con pubblici funzionari 'subordinati' o tali da subire il 'metus' connesso alla funzione pubblica ed operativa svolta.

È del tutto evidente come il rischio del ripetersi di episodi delittuosi analoghi a quelli emersi dalla presente indagine non possa dirsi in alcun modo neutralizzato né in alcuna misura affievolito dalla circostanza che l'odierno indagato - a cui va attribuito un indiscusso ruolo apicale all'interno della compagine associativa, unanimemente ed a più riprese riconosciuto dagli altri consociati - non ricopra più lo stesso incarico che aveva propiziato gli episodi attualmente contestati.

Tali episodi sono maturati, infatti, nell'ambito di un sistema incentrato essenzialmente su logiche clientelari di controllo del territorio, ed in particolare dei consensi elettorali, nonché di lottizzazione degli appalti e degli incarichi pubblici e/o nomine di responsabili di ASL e/o dirigenti amministrativi di strutture sanitarie e/o personale amministrativo con funzioni minori, che ben può continuare ad essere controllato ed alimentato anche senza ricoprire ruoli di diretta responsabilità amministrativa sul territorio. Ciò in forza del persistente carisma e influente 'appeal' sul personale, nei meccanismi procedurali e negli uffici della pubblica amministrazione regionale per la lunga esperienza politica vissuta in tale ambito.

A dimostrazione di quanto appena esposto, vi è la considerazione che i fatti contestati al Tedesco, sia per quanto concerne il ruolo di vertice del sodalizio sia sotto il profilo del contributo morale e materiale alla realizzazione dei reati-fine, sono stati posti in essere dallo stesso non già nell'esercizio dei poteri e delle prerogative strettamente correlati alla carica di Assessore regionale alla Salute, bensì facendo valere illecitamente la sua posizione di leader di una fazione politica inserita nella maggioranza di governo regionale. Posizione di cui tuttora il Tedesco, forte del prestigioso *munus publicum* di Senatore della Repubblica, può continuare a valersi, allo stesso modo, per assecondare gli scopi illeciti già ampiamente illustrati.

Altamente significative, inoltre, di come la carica di Senatore sia da considerarsi idonea a garantire, in via strumentale, la prosecuzione degli affari illeciti nel campo della gestione sanitaria da parte del gruppo di potere in esame, appaiono le conversazioni intercettate tra l'imprenditore e la consorte del Tedesco all'immediata vigilia delle elezioni politiche del 2008, allorquando l'imprenditore confessa apertamente<sup>49</sup> la cointeressenza politico-affaristica tra il gruppo imprenditoriale dei e la progressione in carriera dell'assessore Tedesco.

Il tenore della riportata conversazione rivela in modo inequivoco come il legame di antica data che unisce gli interessi del Tedesco con quelli del gruppo imprenditoriale (tra i principali fruitori dei favoritismi illeciti

---

*Omissis*

dell'assessore nell'aggiudicazione degli appalti unella sanità) avrebbe trovato, proprio attraverso l'accaparramento dell'ambito seggio senatoriale, più fertili e propizie occasioni di perpetuazione delle condotte illecite.

Né vi possono essere dubbi in ordine alla scelta della misura irroganda, secondo i parametri tracciati dall'art. 275 c.p.p.: deve, infatti, ritenersi la custodia cautelare in carcere, da un lato, proporzionata all'entità dei fatti contestati ed alla prevedibile sanzione conseguente all'accertamento delle penali responsabilità dell'indagato, dall'altro, pienamente idonea a soddisfare le paventate esigenze di cautela, rendendosi, all'evidenza, ogni altra misura meno affittiva del tutto inadeguata a neutralizzare o comunque contenere il pericolo di reiterazione di condotte delittuose della stessa specie."

Questo Giudice ritiene di poter sostanzialmente condividere a carico del Senatore TEDESCO l'attualità concreta – ovviamente all'attualità ed allo stato degli atti – delle esigenze cautelari rappresentate a suo carico dal PM, tenuto presente, comunque, che, anche se il TEDESCO non è più un politico presso la Regione Puglia, è e resta comunque il rappresentante di un partito politico importante che, in virtù dei suoi indiscussi (e si presume tuttora stabili) rapporti non solo con gli imprenditori emersi dalle indagini, ma anche con vari funzionari tuttora in servizio nell'establishment burocratico della sanità pugliese, può ben far sentire ancora il suo peso sulle decisioni di questi ultimi, i quali non sono certo così ingenui da non credere che in un futuro, magari prossimo, il TEDESCO possieda tutte le carte in regola per tornare ad occupare quello stesso posto.

A tanto poi si aggiunga, soprattutto, la circostanza dirimente che i figli ed altri congiunti del Senatore TEDESCO erano e sono tuttora imprenditori nel mondo della sanità regionale, per cui basterebbe questo solo elemento a dimostrare, oggi, il persistente interesse dell'odierno indagato alle vicende di questo vitale settore della politica regionale, interesse che non potrebbe essere tutelato, per quanto risulta allo stato, da misura cautelare come quella degli arresti domiciliari, dove proprio con tali persone egli avrebbe necessariamente contatti.

Ovviamente, una volta caduta la misura di cui al capo A), la presente ordinanza di custodia cautelare viene emessa nei confronti del TEDESCO esclusivamente in relazione ai reati – per cui è stata ritenuto esistente un grave quadro indiziario – di cui ai capi B), C), D), G), M) e Z-1).

*Omissis*

**P. Q. M.**


Letti ed applicati gli artt. 273, 274, 275, 284, 289/II e 291 C.p.p.,

**Rigetta**

l'istanza di misura cautelare nei confronti degli indagati (come nell'ordine di indicazione seguito dalla richiesta del PM)

**Non emette**

altresi, misura cautelare, per carenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero per mancanza dei minimi edittali di legge, nei confronti degli indagati per i singoli capi di imputazioni sotto indicati:

  
Il Ministro della Giustizia  
CAUSALINO

TEDESCO Alberto, in relazione ai capi A), F), F-1), F-2), F-3), H), S), T);  
in relazione ai soli capi A), R-1), U) e Z-1);  
in relazione ai soli capi A), F-2), F-3), U) e Z);  
in relazione al solo capo A);  
in relazione al solo capo A);

#### **Accoglie**

quindi, in parziale difformità dalla richiesta di applicazione di misura cautelare richiesta dal PM, la richiesta cautelare formulata nei confronti degli indagati TEDESCO Alberto, per i capi B), C), D), G), M), Z-1), per i capi E), O) e Z-3), per il solo capo V), entrambi per il solo capo Z-3), ed per il capo E), e, per l'effetto, applica ai primi due indagati citati la misura degli arresti in carcere ed agli altri quattro successivi indagati la misura degli arresti domiciliari, nel luogo che gli stessi indicheranno alla P.G. al momento della esecuzione della misura cautelare senza fissazione di termine alcuno di durata al di là del mero termine di fase e con la prescrizione di non avere alcun tipo di contatto, nel luogo degli arresti domiciliari, neppure per telefono, con persone diverse dai famigliari eventualmente conviventi e dal proprio rispettivo difensore (di fiducia o di ufficio).

Dichiara contestualmente la propria incompetenza territoriale nei confronti dell'indagato in relazione al capo V) della rubrica, e dispone per l'effetto la trasmissione degli atti relativi alla Procura di Lecce, nei termini di cui all'art. 27 c.p.p..

#### **Applica**


altresì agli indagati la misura cautelare della interdizione temporanea dal pubblico ufficio dai medesimi attualmente ricoperto per la durata di mesi due.

#### **Ordina**

quindi agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere alla cattura dell'indagato Alberto TEDESCO, per cui, tuttavia, l'esecuzione della misura è sospesa fino alla concessione da parte del Senato della relativa autorizzazione, e dell'indagato e di condurre quest'ultimo, con le modalità dettate dall'art. 285 c.p.p., in un Istituto, dove resterà a disposizione dell'A.G., evitando assolutamente forme di pubblicità e proibendo l'uso di manette od altri inutili mezzi di costrizione, se non strettamente necessari durante l'esecuzione a soli fini di salvaguardia della incolumità personale degli agenti di P.G. o degli stessi indagati, autorizzando sin d'ora il I ai colloqui ordinari, ex art. 18 O.P., con gli aventi diritto.

#### **Dispone**

inoltre di condurre gli indagati presso il loro rispettivo domicilio, evitando anche nella loro esecuzione inutili forme di pubblicità, eseguendo la misura possibilmente nello stesso domicilio degli indagati e proibendo altresì l'uso nei loro confronti delle manette o mezzi equiparabili di costrizione, se non assolutamente necessari, affinché questi ultimi rimangano in detto rispettivo domicilio a disposizione di questo Ufficio. Prescrive altresì a ciascuno dei cinque indagati per cui è stata disposta la misura



Il Presidente della Corte di Cassazione  
[Stampa]

cautelare detentiva *infra moenia*, nel rispettivo luogo di arresti domiciliari, di non avere nessun tipo di contatto, neanche di natura telefonica o telematica, con persone diverse da quelle che con essi già risultavano eventualmente conviventi nel medesimo domicilio al momento della esecuzione della presente misura cautelare, dal medico e/o dal personale paramedico che debba entrarvi al fine di assisterlo per motivi di salute e dal proprio difensore (di fiducia o di ufficio).

Manda pertanto la propria Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza - in duplice copia - ai PP.MM. che ne hanno fatto richiesta, perché ne curino l'esecuzione - fatta eccezione per il Senatore Alberto TEDESCO - ed i successivi adempimenti.

**Letto ed applicato l'art. 4 della legge n° 140 del 2003**

Dispone che, a cura della propria Cancelleria, dovendosi eseguire la presente misura cautelare detentiva nei confronti del Senatore Alberto TEDESCO, che riveste attualmente la carica di membro del Parlamento, l'esecuzione della presente misura resti sospesa nei suoi confronti in attesa della eventuale concessione dell'autorizzazione del Senato alla sua esecuzione.

**Letto ed applicato l'art. 68 Cost. e l'art. 5 della legge n° 140 del 2003**

Dispone che, sempre a cura della propria Cancelleria, si provveda ad inviare, con delega alla stessa P.G. esecutrice della misura, con la massima urgenza al Signor Presidente del Senato della Repubblica - Piazza Madama - Roma, la presente richiesta di autorizzazione ex artt. 4 e 5 L. 140/2003, la quale fa parte integrante dell'ordinanza stessa di custodia cautelare di cui si chiede l'esecuzione nei confronti del sopra individuato membro del Parlamento.

Si precisa all'uopo che in detta ordinanza sono state singolarmente indicate (in epigrafe) le norme di legge che si assumono violate dal Senatore Alberto TEDESCO e sono stati successivamente indicati, nella parte motiva, tutti gli elementi di colpevolezza, ex art. 273 c.p.p., sinora emersi dalle indagini preliminari (anche) a carico del menzionato Senatore Alberto TEDESCO, sui quali si fonda, dunque, la presente misura cautelare detentiva nei suoi confronti. Alla presente va allegata copia integrale di tutti gli atti processuali costituenti le risultanze di indagine, nonché della richiesta di applicazione di misura cautelare pervenuta a questo Ufficio in data 11.2.2011.

Tanto premesso, dunque, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e degli articoli 4 e 5 della Legge 140/2003, si richiede, al fine di eseguire la misura cautelare nei confronti di TEDESCO ALBERTO, l'autorizzazione all'arresto del predetto per essere detenuto agli arresti in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Bari, addì 23.2.2011

Il Giudice

*[Signature]* *[Signature]* Giuseppe De Biasi

L. CANCELLIERE BS  
Policino Panaro  
TRIBUNALE DI BARI  
Copia conforme all'originale  
23 FEB 2011  
CANCELLIERE BS  
*[Signature]*

Depositato in Cancelleria  
opp. 23.02.2011, h. 9,15 per l'imme-  
diata trasmissione al P.M.  
suo precedente di fine dell'esecuzi-  
one;

Bari, 23.02.2011 *[Signature]*



